



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.39/TFT del 04/05/2023

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 2/05/2023
ha adottato i seguenti:**

DELIBERA

Fasc.147

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Proc. 13801/90 pfi22-23/PM/OG del 2.12.2022.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Renato Pontillo**, all'epoca dei fatti vice presidente della società ASD Casagiove Futsal Club: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato senza averne alcuna legittimazione, unitamente ai soci della stessa ASD Casagiove Futsal Club sigg.ri Antonio Pontillo, Ciro Buonpane, Giuseppe D'Orta e Vincenzo Di Lauro, la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie ricoperte; nonché per avere convocato senza averne titolo, a seguito del provvedimento di espulsione del 3 giugno 2022, un'assemblea dei soci della società ASD Casagiove Futsal Club per il giorno 23.6.2022, al fine di deliberare un nuovo assetto societario che veniva poi comunicato in data 29.6.2022 al Comitato Regionale Campania LND; sig. **Antonio Pontillo**, all'epoca dei fatti socio della società ASD Casagiove Futsal Club: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato senza averne alcuna legittimazione, unitamente ai soci della stessa ASD Casagiove Futsal Club sigg.ri Renato Pontillo, Ciro Buonpane, Giuseppe D'Orta e Vincenzo Di Lauro, la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie ricoperte; nonché per avere convocato senza averne titolo, a seguito del provvedimento di espulsione del 3 giugno 2022, un'assemblea dei soci della società ASD Casagiove Futsal Club per il giorno 23.6.2022, al fine di deliberare un nuovo assetto societario che veniva poi comunicato in data 29.6.2022 al Comitato Regionale Campania LND; - sig. **Ciro Buonpane** all'epoca dei fatti socio della società ASD Casagiove Futsal Club: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato senza averne alcuna legittimazione, unitamente ai soci della stessa ASD Casagiove Futsal Club sigg.ri Antonio Pontillo, Renato Pontillo, Giuseppe D'Orta e Vincenzo Di Lauro, la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie ricoperte; nonché per avere convocato senza averne titolo, a seguito del provvedimento di espulsione del 3 giugno 2022, un'assemblea dei soci della società ASD Casagiove Futsal Club per il giorno 23.6.2022, al fine di deliberare un nuovo assetto societario che veniva poi comunicato in data 29.6.2022 al Comitato Regionale Campania LND; sig. **Giuseppe D'Orta** all'epoca dei fatti socio della società ASD Casagiove Futsal Club: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato senza averne alcuna legittimazione, unitamente ai soci della stessa ASD Casagiove Futsal Club sigg.ri Antonio Pontillo, Ciro Buonpane, Renato Pontillo e Vincenzo Di Lauro, la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie ricoperte; nonché per avere convocato senza averne titolo, a seguito del provvedimento di espulsione del 3 giugno 2022, un'assemblea dei soci della società ASD Casagiove Futsal Club per il giorno 23.6.2022, al fine di deliberare un nuovo assetto societario che veniva poi comunicato in data 29.6.2022 al Comitato Regionale Campania LND; - sig. **Vincenzo Di Lauro** all'epoca dei fatti socio della società ASD Casagiove Futsal Club: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato senza averne alcuna legittimazione, unitamente ai soci della stessa ASD Casagiove Futsal Club sigg.ri Antonio Pontillo, Ciro Buonpane, Giuseppe

D'Orta e Renato Pontillo, la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie ricoperte; nonché per avere convocato senza averne titolo, a seguito del provvedimento di espulsione del 3 giugno 2022, un'assemblea dei soci della società ASD Casagiove Futsal Club per il giorno 23.6.2022, al fine di deliberare un nuovo assetto societario che veniva poi comunicato in data 29.6.2022 al Comitato Regionale Campania LND.

Il 4.7.22 il CRC trasmetteva alla Procura Federale tre note dei giorni 23, 29 e 30 giugno 2022 ricevute dalla ASD Casagiove Futsal Club, con le quali venivano comunicati diversi assetti societari di tale compagine sportiva.

La Procura Federale deferiva innanzi il Tribunale Federale presso il CRC per la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, i signori **Renato Pontillo, Antonio Pontillo, Ciro Buonpane, Giuseppe D'Orta e Vincenzo Di Lauro**; il primo in qualità di Vice presidente della società ASD Casagiove Futsal Club, gli altri in qualità di soci della medesima compagine sportiva.

Più in particolare, a tutti - ognuno per la propria qualifica societaria – veniva contestato di aver utilizzato, senza averne alcuna legittimazione, la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie ricoperte; nonché per aver convocato senza averne titolo, a seguito del provvedimento di espulsione del 3 giugno 2022, un'assemblea dei soci della società ASD Casagiove Futsal Club, per il giorno 23.6.2022, al fine di deliberare un nuovo assetto societario che veniva poi comunicato in data 29.06.2022 al CRC LND.

La vicenda si palesava per l'evidente, aspro e forte contrasto esistente fra il Presidente della ASD Casagiove, **Francesco Costanzo**, e gli attuali deferiti.

Tale situazione, peraltro, era stata confermata dal Presidente in sede di audizione della Procura Federale, laddove lo stesso dichiarava che si era venuto a creare un clima ostile in seno alla società fra le parti in causa, in conseguenza di contrasti con l'allenatore Antonio Pontillo.

Non solo.

Lo stesso Presidente confermava che le comunicazioni del 23 e del 30 giugno erano state da lui trasmesse al CRC, mentre quella del 29 giugno era stata trasmessa dai soci oggi deferiti.

Dagli atti della Procura si evinceva che in data 23 maggio 2022 era stata convocata un'assemblea straordinaria della ASD Casagiove Futsal Club, nel corso della quale i soci Antonio Pontillo, Renato Pontillo, Ciro Buonpane, Giuseppe D'Orta e Vincenzo Di Lauro contestavano la gestione societaria del Presidente, Francesco Costanzo ed all'esito della medesima assemblea i soci in disaccordo formalizzavano le proprie dimissioni utilizzando la pec della società e richiedendo altresì la convocazione di una nuova Assemblea per eleggere un nuovo Presidente ed un nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente, tuttavia, riteneva nulle le modalità di presentazione delle dimissioni, in quanto pervenute a mezzo pec della società,, il cui utilizzo non era consentito. In data 3 giugno 2022, lo stesso Presidente provvedeva ad espellere i soci oggi deferiti nonché a convocare una nuova assemblea per l'ingresso dei nuovi soci e per l'elezione del direttivo e del nuovo Presidente.

I soci espulsi, ritenendo invece valide le proprie dimissioni, convocavano invece per il giorno 23 giugno 2022 un'assemblea straordinaria in un luogo differente dalla sede societaria, segnatamente presso l'abitazione del sig. Antonio Pontillo, nel corso della quale deliberavano un nuovo assetto societario che poi comunicavano in data 29 giugno 2022 al CRC.

I signori Antonio e Renato Pontillo, in sede di audizione della Procura Federale, confermavano che, unitamente agli altri tre soci, pur non essendo autorizzati avevano utilizzato la pec della società per comunicare le proprie dimissioni dalle cariche societarie coperte, ed inoltre avevano provveduto a convocare un'assemblea in data 23 giugno 2022 per deliberare un nuovo assetto societario.

Il Tribunale fissava come data di discussione il giorno 27 marzo 2023, in cui, tuttavia, l'udienza veniva rinviata per l'impossibilità della Procura Federale ad essere presente. L'udienza di discussione veniva dunque rinviata al giorno 17 aprile 2023. In tale data la Procura concludeva richiedendo mesi 4 di inibizione per Contillo Renato, mesi 3 di inibizione per Buonpane, D'Orta e Di Lauro e mesi 3 di squalifica per Contillo Antonio.

La difesa, nella persona dell'avvocato Mauro Marino rappresentava invece come fosse stato illegittimo il provvedimento di espulsione, altresì che l'utilizzo della pec da parte dei propri assistiti fosse stato assolutamente legittimo. Infine l'avvocato Marino rappresentava che la Giustizia Ordinaria – più in

particolare il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere – fosse già stata investita per decidere della legittimità del provvedimento di espulsione.

Orbene, letti gli atti, ascoltate le parti, questo Tribunale Federale Territoriale osserva che: in relazione all'utilizzo della pec da parte dei soci asseritamente non legittimati a farlo, alcun divieto specifico appare esserci nei termini così come contestati agli attuali deferiti. Ciò emerge dallo Statuto societario allegato in atti.

Ad ogni modo, sul punto, si osservi che le dimissioni pur inoltrate a mezzo pec sono state poi ritenute nulle dal Presidente e, come tali, incapaci di produrre qualsiasi effetto giuridico.

Come noto, poi, l'art 4 comma I, CGS prevede che tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo « sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ».

Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (cd "fair play"), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l'ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all'attività sportiva (CFA, Sezione I, n. 38-2019/2020). In altri termini, la " *lealtà sportiva*" costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all'ordinamento sportivo.

Proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale in esame comporta, sul piano della fattispecie astratta, un'attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell'illecito sportivo (cd "principio di *indeterminatezza*" dell'illecito sportivo), che richiede l'individuazione volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificatamente violato (CFA, Sezione I, n. 77/2019-2020), giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuto tenere.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, si può serenamente affermare che l'utilizzo della pec da parte dei soci, per quanto magari per consuetudine insolito, non sia idoneo a ritenere violato alcun principio di correttezza, probità e lealtà sportiva.

Pertanto alcuna doglianza può muoversi rispetto al primo punto del deferimento. In relazione al secondo punto relativo ai deferimenti, ovvero all'aver convocato una nuova assemblea seppur essendo stati raggiunti da un precedente provvedimento di espulsione, si osservi che vigilare sulla legittimità di un provvedimento di espulsione interno ad una società, non rientra tra i compiti di questo Tribunale Territoriale.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 comma I CGS, il Tribunale Federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriali e alle altre materie previste dalle norme federali.

Apparirebbe quindi del tutto inammissibile un intervento di questo Tribunale in merito a vicende per cui lo stesso non è tenuto a pronunciarsi; altresì intromettendosi in questioni di conflitto tra soci e creerebbe un precedente di legittimazione in tal senso, facultando i soci in posizione di conflitto ad interrogare la giustizia sportiva per questioni non strettamente attinenti e funzionali.

Peraltro essendo stati i deferiti espulsi, il che è pacifico, potrebbe anche essere discutibile che i medesimi, una volta estranei a seguito dell'espulsione dall'ordine sportivo federale, siano tenuti ad osservare l'art. 2 C.G.S. richiamato dall'art. 4 del medesimo codice.

Di tanto questo TRF dichiara su questo secondo punto la propria incompetenza funzionale a decidere sulla infrazione contestata.

Si tenga conto infine che sul punto, se pur non documentato, ma dichiarato a verbale, esiste un procedimento posto all'attenzione della giustizia ordinaria. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

rigetta la richiesta di deferimento della Procura Federale.

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli, in data 2.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, 04 maggio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**